

## **Proposta di emendamento al Ddl 1648 (... responsabilità professionale medica) avanzata dalla Fondazione *Allineare Sanità e Salute***

(in carattere nero le parti comunque mutate dal testo attuale

in **azzurro** le proposte di sostituzione

in **rosso** possibile formulazione alternativa )

### **Art.5.**

*(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)*

#### **PARTE COMUNE INVARIATA**

1. Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni

#### **TESTO ATTUALE CHE SI PROPONE DI SOSTITUIRE**

~~previsto dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.~~

#### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

che saranno progressivamente elaborate da un programma nazionale linee guida, anche adattando o aggiornando linee-guida valide già disponibili, preparate con tutte le parti interessate. Al programma concorrono gruppi multidisciplinari, con partecipazione di società scientifiche (iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della Salute) e altri attori rilevanti per le tematiche affrontate, e il coordinamento organizzativo, scientifico e metodologico da parte di una pubblica istituzione [oppure: di Istituti di ricerca e Centri di riferimento] del Servizio Sanitario Nazionale, identificata in base a criteri definiti dal Ministero della Salute, che indichi anche priorità per il SSN e per la Sanità Pubblica.

Prima dell'adozione formale, i testi saranno aperti a contributi e commenti pubblici da parte della comunità scientifica e delle espressioni organizzate dei cittadini.

Ai fini della presente legge, le raccomandazioni di buona pratica e linee guida sono inserite nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.

Nelle aree non ancora coperte da raccomandazioni e linee guida di riferimento scientifico-culturale, vale comunque quanto previsto dalla Legge 189/2012.

**PROPOSTA subordinata:** in caso non si trovasse un accordo sulla sostanza dell'emendamento proposto, accontentarsi di aver attuato l'inversione

dell'onere della prova e mantenere l'attuale formulazione più generica della Legge Balduzzi:

«l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività **si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica** non risponde penalmente per colpa lieve».

#### **Art. 6.**

*(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)*

#### **PARTE COMUNE INVARIATA**

1. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-*ter.* – *(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).* – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge

#### **PROPOSTA DI INTEGRAZIONE**

, o comunque accreditate dalla comunità scientifica».